

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici di Grazia e Giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di svolgerne i motivi, e di sostenere la discussione.

Articolo unico

Gli Ufficiali delle Corti dei tribunali e delle Prolature ai quali non si sia provveduto prima del 31. Luglio 1855. a termini dell' art. 21. della Legge in data 9. Aprile 1855. non cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni, che al 30. Giugno 1856. salvo prima di quel giorno sieno stati surrogati ed espressamente confermati nel loro posto.

È derogato in tale parte all' art. 21. della suddetta Legge.

Veniva addi 14. dicembre 1855.

Vittorio Emanuele

De. Ferula

Progetto di Legge

Proroga di termine per la
conferma degli usciari

Relazione

Signori

Il Codice di procedura civile avendo adeguato agli usciari nuove e rilevanti attribuzioni, fu natural cosa il prevedere che molti di essi i quali avevano sufficiente idoneità per esercitare le loro funzioni a termini dell'antica legge, non sarebbero stati capaci a compierele giusta la nuova procedura. Il perchè fu saggio dividimento quello di dittare una disposizione transitoria la quale lasciasse facoltà al Governo di confermare i capaci, dando di più diretto licenza a coloro che riconosciuti meriti al loro ufficio non fossero stati confermati.

Questa disposizione transitoria fu sancionata coll'art. 21 della Legge in data 9 Aprile 1855. in cui si stabilì che gli usciari che si trovarono in attualità di servizio sia presso alle Corti che presso ai tribunali ed alle Giudicature di mandamento al tempo della promulgazione della presente Legge, e che erano dall'esercizio delle loro funzioni al 31. Luglio 1855, se prima di quel giorno non saranno stati espressioni.

„ consideranti nel loro posto. ».

Il Ministero vide opra solerte per dar esecuzione al disposto dal riferito articolo; ma fu necessitato il determinare anzitutto il numero degli ussieri che sarebbero nominati presso ciascuna Corte, ciascuna Tribunale e ciascuna Giudicatura a norma dei precedenti art. 1^o e 2^o, e tal numero non poteva stabilirsi senza far ragione dell'importanza delle varie Corti, dei vari Tribunali e dei vari uffici di Giudicatura avuto riguardo all'influenza che sulla quantità delle cause e degli atti poteva la nuova forma di procedere esercitare. Fu importantissimo mestieri l'attendere l'esperimento di alcuni mesi del novello Codice, e fu questo ottimo consiglio; giacché se dapprima le liti di poco momento da alcune Giudicature parvero cuiusmodi bau-dite, non tardarono dopo qualche tempo a crescere in notevole proporzione.

Avuti poi i necessari dati statistici, e mentre si stava attendendo a fissare il numero degli ussieri, si preparò il lavoro per la scelta degli, ed affine di avere tutte le occorrenti informazioni fu indirizzata circolare agli Avvocati fiscali Generali, alla cui solertia è debito il

rendere. alcuni — o maggiori; ma tutti
erano gli elementi che avevano a
riscuotere, si scrupoloso era il siuda-
tato che son. doveva fare, che fu
questo lavoro di lingua. Per
esaminare se conveniva, mandare
gli usieri che già lavoravano in attua-
lità in servizio e se questi avevano
a surrogare; se in ogni concorrenza
le indispensabili condizioni non
pur di capacità, ma esordio di
provata rettitudine; se fossero in
medesimi in grado di prestare
la prescritta mallevanzia o se
dovevano o potevano giusta la
vigente legge dalla mallevanzia
dispensare; in alcuni luoghi
più erano i concorrenti, epperò
era d'uopo portar giudizio sulla
capacità, rettitudine, e responsa-
bilità relative; in altri luoghi
non si presentò nessun aspirante,
e fu perciò necessario fare gli
opportuni esultamenti, largheg-
giando anche alcun poco sui requi-
siti di ammissione; tal fiata
si ebbero le dicte informazioni,
ma fu d'uopo il domandare
spiegazioni; che per la distanza dei
luoghi; per la natura stessa
degli addimandati sibilissimi
richiedevano tempo e considerazione;
inquisizioni non tutti ancora
pervennero e necessario risentirli.
Malgrado tutte queste difficoltà,
si pervenne quasi interamente
a superarle per gli usieri di
terza mano le cui necessità

assistenti oltre al migliaio, l'ordinario
in gran parte fatto, e, anzi volge
per le nomine che ancora rimangono
a compiersi, procedere con qualche
precipitazione, la quale, a dir vero,
non può accompagnarsi da quel
prudente e misurato esame che
una scelta di tanta importanza
richiede, al chiudersi dell'anno
tale servizio troverebbesi per la
parte continentale del regno pie-
numente regolarizzato.

Se non che gli esposti si presentano
sono a mille doppi maggiori per
la nomina degli usurai in Sardegna.
In alcuni tribunali dell'Isola,
nonostante le più diligenti ricer-
che ed irripetibili esortazioni, non
fu sin ora possibile il trovar
persona di mediocre capacità e
che almeno per approssimazione
abbia i prescritti requisiti, la quale
voglia adoperarsi l'ufficio di usuraio.

Siffatta difficoltà ha già ad essere
vera ai termini diritti che si esi-
gono in alcuni tribunali per
lo stesso numero di cause civili
che ivi si presentano a trattare
dipendente cioè dalla viziosa circos-
crizione territoriale, a mutare
la quale si sta ora meditando
e verrà poi presentato al Parla-
mento un progetto di legge.

Intanto l'anno 1858 volge al
suo fine, e sarebbe gran danno
se, sopraggiungendo il 31 luglio,
parecchi usurai si trovassero
esautorati. Il loro ministero

è indispensabile per iniziare, per
istituire e per compiere qualunque
causa; se perciò quelli che trovansi
in attualità di servizio e che non
furono per cause contrarie dovessero
essere coperti dalle loro funzioni, ne
conseguirebbe che molti tribunali
e giudici non potrebbero più
sedere, e così l'amministrazione
della giustizia civile e penale
rimarrebbe grandemente intorbidata
nell'ordinario suo corso.

Unico e facile rimedio che si presen-
ta per ovviare al segnalato in-
conveniente si è di prorogare il
termine fissato dall'art. 21 della
Legge di cui si parla, per modo che
gli uscieri in attualità di
servizio non stiano per cause con-
trarie o surrogati non coperti
dall'esercizio delle loro funzioni
finché non siano potuti dal
Reame provvedere. La più gran
parte delle nomine degli uscieri
addetti alle Corti, ai tribunali
ed alle Giudicature amministrative
e locali di terraferma, operandosi già
eseguita, il termine di tre mesi
sarebbe forse stato sufficiente;
siccome tuttavia per alcuni
tribunali della Sardegna con-
verrà attendere siccome emanati i
legislativi provvedimenti a cui
sopra si accennava, così la
chiesta dilazione di sei mesi
non deve parere superflua.

La proposta legge avrebbe
potuto formulare che gli uscieri

in termini più generali,
ovvero, a modo d'esempio: È prorogato
l'art. 21 della Legge in data
11 Aprile 1856. Si preferì tuttavia
adottare l'attuale redazione,
giacché occorre a togliersi fin-
ché il lontano pericolo che

non confermati; adetti a. C. e. rti.
tribunali e Giudicature a cui già
siasi proceduto a termine della
Legge 9 Aprile 1855, soprano
per avvertenza intervenire la con-
= copia - procega, o che l'ordinarsi
= sua copia - girare, agli altri non
confermati per tutto il nuovo
termini, cioè sino al 30 Maggio
1856, se prima - essi - veri-
= vero - surrogati.

Vignori

La necessità, l'urgenza, e la
semplicità del presente progetto
di legge lo raccomandano alle
vostre deliberazioni; vi conforta
quindi la fiducia che voi
avrete per i nostri solleciti la
vostre approvazione.

bellati

SESSIONE 1855

N.º 32-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CROSA, GUILLET, BOTTA, BRONZINI, ARNULFO,
MAZZA PIETRO, BOTTONE

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
ed affari Ecclesiastici

nella tornata del 14 dicembre 1855

Proroga di termine per la conferma degli Uscieri

Tornata del 20 dicembre 1855.

SIGNORI,

La Commissione, apprezzando le ragioni addotte dal Ministero nella relazione che precede il progetto di legge suindicato, non esita, in conformità del voto degli Uffici, a proporre l'adozione; e tanto più volentieri aderisce alla chiesta proroga, perchè la medesima gioverà a fare buona scelta nel personale degli Uscieri, cui sono dalla legge vigente attribuite delicate ed importanti incombenze.

Soltanto la Commissione introdusse nel progetto una lieve modificazione di redazione, che fu dal Ministero accettata, perchè giova sempre meglio allo scopo che si propose, di togliere cioè i dubbi che potessero elevarsi sulle conseguenze della proroga stessa.

ARNULFO *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico

Gli uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature, ai quali non siasi provveduto prima del 31 dicembre 1855, a termini dell'art. 21 della legge in data 9 aprile 1855, non cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni che al 30 giugno 1856, salvo prima di quel giorno sieno stati surrogati od espressamente confermati nel loro posto.

È derogato in tale parte all'art. 21 della succitata legge.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico

Gli uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature, ai quali non siasi provveduto prima del 31 dicembre 1855, a termini dell'art. 21 della legge in data 9 aprile 1855, non cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni che al 30 giugno 1856, salvo prima di quel giorno sieno stati surrogati.

È derogato in tale parte all'art. 21 della succitata legge.

Approvato nella Camera del 22 Dicembre 1855.
Milani